

In 20 punti la sintesi del Regolamento sull'accordo di integrazione deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2010

Questa è la sintesi del testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2010. Il provvedimento dovrà ricevere i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Stato - città ed autonomie locali. Dopo la definitiva approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e la firma del Capo dello Stato sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 120 giorni. Considerata la delicatezza e la complessità delle questioni giuridiche affrontate nulla esclude che il testo definitivo possa subire qualche modifica a seguito del recepimento dei pareri. Il testo non ufficiale del regolamento è pubblicato nel n. 121 di Immigrazione.it on line il 1 giugno 2010.

Al 30 maggio 2010 il quadro è il seguente:

1. Il regolamento si applica allo straniero di età superiore ai sedici anni che fa ingresso per la prima volta nel territorio nazionale, dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo, e presenta istanza di rilascio del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico, di durata non inferiore a un anno. Non si applica quindi agli stranieri già presenti in Italia, né a chi farà richiesta di soggiorno di durata inferiore ad un anno, né ai familiari dei cittadini europei ed italiani in quanto non sono tenuti a chiedere il permesso di soggiorno ma la carta di soggiorno ai sensi del d.lgs. n. 30 del 2007.
2. L'accordo di integrazione è sottoscritto dallo straniero contestualmente alla presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo o presso la questura . L'accordo è tradotto nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile in una delle seguenti lingue: inglese, francese, spagnolo, arabo o cinese. Se lo straniero è un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale. Il regolamento non precisa come procedere nel caso di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno direttamente tramite Poste: è probabile che in questi casi la firma dell'accordo avvenga all'atto della convocazione per il foto segnalamento. Gli accordi sottoscritti in questura sono trasmessi allo sportello unico.
3. Sono esentati dalla stipula (e, se stipulato, questo si intende adempiuto) gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Non dovranno sottoscrivere l'accordo i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ovvero sottoposti a tutela, e le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale.
4. All'atto della sottoscrizione dell'accordo, davanti al prefetto o un suo delegato, sono assegnati allo straniero sedici crediti.
5. Con l'accordo, lo straniero si impegna ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2, una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle

istituzioni pubbliche in Italia, una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali; si impegna a garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori. Dichiarare inoltre di aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione e si impegna a rispettarne i principi.

6. Lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia della durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore. Lo straniero partecipa gratuitamente a questa sessione, organizzata dallo sportello unico, entro il mese successivo a quello di stipula dell'accordo. Oltre alle conoscenze sintetiche dei principi fondamentali della Costituzione, dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e della vita civile Italia, con la sessione sono fornite informazioni sui diritti e dei doveri degli stranieri in Italia, sulle facoltà e degli obblighi inerenti al soggiorno, sui diritti e doveri reciproci dei coniugi e dei doveri dei genitori verso i figli, anche con riferimento all'obbligo di istruzione, e sulle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza. La mancata partecipazione a questa sessione di formazione comporta la perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo. Il regolamento non lo precisa, ma sembrerebbe scontato che questa sessione sia fornita nella lingua dello straniero. Considerato il vastissimo panorama linguistico degli immigrati in Italia, lo Stato sarà in grado di assicurare a tutti la piena comprensione dei contenuti della sessione? Diversamente – preso atto che la mancata partecipazione alla sessione formativa determina la decurtazione di quindici crediti - sembrerebbe contrario al principio di uguaglianza e di non discriminazione limitare la sessione alle sole lingue maggiormente parlate e non fornire a tutti gli immigrati le stesse opportunità.

7. L'accordo ha la durata di due anni prorogabili di un altro anno.

8. L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge.

9. L'efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

I crediti

10. L'accordo si considera adempiuto se entro il termine dei due anni lo straniero ha conseguito almeno 30 crediti. Poiché 16 crediti sono assegnati automaticamente all'atto della sottoscrizione dell'accordo (fatta eccezione per i casi di mancata partecipazione alla sessione formativa iniziale) lo straniero dovrà conseguire almeno altri 14 crediti che dovrebbero corrispondere alla conoscenza elementare della lingua italiana (sul punto, poiché non sono ancora disponibili gli allegati B e C nella versione licenziata dal CdM – che dovrebbe contenere alcune modifiche e rispetto ai testi ante

Consiglio reperibili nel web - si omette di entrare nel merito della valutazione). E' comunque certo che l'accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attestati dal rilascio di una certificazione non avente valore legale di titolo di studio al termine di corsi tenuti, anche all'estero, da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private a ciò accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. Punteggi superiori sono attribuiti nei casi di frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario ovvero del conseguimento di diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale. I crediti sono assegnati sulla base della documentazione prodotta dallo straniero. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico.

11. I crediti subiscono decurtazioni in connessione con la pronuncia di condanne penali anche non definitive, comprese quelle pateggiate; con l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge; con l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari. L'inadempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori, salva la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento, determina la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

La verifica dell'accordo

12. Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo sportello unico ne avvia la verifica previa comunicazione allo straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo sportello unico informa lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test a cura dello sportello medesimo.

13. Nel caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione iniziale di formazione civica e di informazione. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione alla sessione, procede alla decurtazione di quindici crediti.

14. La verifica dello sportello unico si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti decisioni:

a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, purché siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, il prefetto o un suo delegato decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato;

b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura

civica e della vita civile in Italia, lo sportello unico dichiara la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni;

c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero, il prefetto o un suo delegato decreta la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

15. La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale. L'articolo 6, comma 6, del regolamento stabilisce che "Qualora ricorra uno dei casi di divieto di espulsione dello straniero previsti dal testo unico, della risoluzione dell'accordo per inadempimento ai sensi del comma 2, lettera c), terrà conto l'autorità competente quando adotti provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione." Però la fonte primaria, cioè l'art. 4 bis del testo unico, stabilisce che "La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare."

16. Quando è decretata la proroga di un anno, un mese prima della scadenza dell'anno di proroga, lo sportello unico attiva la verifica finale, riferita all'intero triennio. Si potranno verificare due casi: 1) sono stati conseguiti i trenta crediti (e la dimostrazione della conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale) e quindi l'accordo si considera estinto; 2) se l'obiettivo non è stato ancora raggiunto, il prefetto decreta l'inadempimento parziale ed il questore ne "terrà conto quando adotti decisioni discrezionali in materia di immigrazione."

Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione

17. L'anagrafe degli intestatari dell'accordo di integrazione, informatizzata ed interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti, è tenuta dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nell'anagrafe sono indicati i dati anagrafici dello straniero e dei componenti del nucleo familiare, gli estremi dell'accordo, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, il dato dei crediti finali riconosciuti al termine di ciascuna verifica, gli estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, nonché le vicende modificative ed estintive dell'accordo.

Collaborazione interistituzionale

18. Il prefetto conclude o promuove la conclusione di accordi diretti a realizzare forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale ed università, per l'organizzazione e lo svolgimento degli adempimenti di cui al regolamento, con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e informazione e ai test linguistici e culturali. Analoghi accordi possono essere conclusi o promossi con la Regione e gli enti locali.

19. I consigli territoriali per l'immigrazione, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, individuano e monitorano il fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del regolamento e lo analizzano nell'ambito del più generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale al fine di promuovere le iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

20. All'attuazione del regolamento, che si applica a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.